

# **BVGer D-3074/2015 vom 17. Mai 2017**

Bundesverwaltungsgericht, 2017-05-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-3074\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-3074_2015)

FR: TAF D-3074/2015 du 17 mai 2017

IT: TAF D-3074/2015 del 17 maggio 2017

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

### **E. 3.1**

Come si evince dalla stessa decisione impugnata, l'allora UFM, fondandosi sull'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, ha rinunciato ad effettuare un'audizione federale a norma dell'art. 29 LAsi motivando la propria scelta sulla base del fatto che il richiedente avrebbe ingannato le autorità sulla propria identità. Alla luce di ciò si pone dunque in limine la questione di sapere se l'autorità di prime cure abbia correttamente applicato la procedura prevista all'art. 36 LAsi.

### **E. 3.2**

A tal proposito, occorre in primo luogo rilevare che il 1° febbraio 2014 sono entrate in vigore le modifiche della LAsi del 14 dicembre 2012. A norma della nuova versione legislativa, in caso di inganno circa l'identità, nonché di altre violazioni gravi dell'obbligo di collaborare da parte del richiedente, non si tratta più di emanare una decisione di non entrata nel merito come in precedenza (cfr. v.art. 32 cpv. 2 lett. b e lett. c LAsi). In una pari eventualità, l'autorità ha però la possibilità di rinunciare ad un audizione sui motivi d'asilo ai

sensi dell'art. 29 LAsi (art. 36 cpv. 1 lett. a e lett. c LAsi), accordando all'interessato solo il diritto di essere sentito, così da emanare rapidamente una decisione materiale visto che il comportamento abusivo del richiedente dimostra di non abbisognare della protezione della Svizzera (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, 3929). Nonostante tale modifica legislativa, essendo il concetto invariato, al fine di determinare la nozione di "inganno sulla propria identità" è tuttora opportuno fare riferimento alla prassi giurisprudenziale in vigore nell'ambito della precedente procedura di non entrata nel merito ai sensi del v.art. 32 cpv. 2 lett. b e lett. c LAsi (cfr. sentenze E-5177/2015 consid. 3.2 e E-4594/2015 consid. 3.2). In tal senso, va dapprima rilevato che è onere dell'autorità apportare la prova dell'inganno circa l'identità (cfr. *Ibidem* e Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 27 consid. 4a). La regolamentazione legale prevede a tal proposito che l'autorità possa avvalersi dei risultati dell'esame dattiloscopico così come di altri mezzi di prova, tra i quali figura in particolare l'esame-LINGUA (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi e GICRA 1999 n. 19). La prova è da considerarsi adottata quando l'autorità giudicante, sulla base di criteri oggettivi, si persuade con sufficiente certezza delle circostanze di fatto asserite (qui: dell'esistenza di un inganno sull'identità). Non è invece sufficiente che quest'ultima ritenga una tale fattispecie avveratasi secondo la logica della verosimiglianza preponderante (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4a, e, *mutatis mutandis* DTF 128 III 271 consid. 2a-b). Dal canto suo, la nozione di identità è invece regolamentata dall'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311) e comprende cognomi, nomi, cittadinanze, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso (cfr. art. 1a lett. a OAsi 1).

### **E. 3.3**

Altresì opportuno in questa sede è rilevare che ai sensi della giurisprudenza la sola constatazione dell'esistenza di una diversa identità già registrata da parte dell'autorità non permette di ritenere automaticamente una dissimulazione della stessa (cfr. OSAR [ed.], *Manuel de la procédure d'asile e de renvoi*, Berna 2009, pag. 123). Perché si possa ritenere un inganno si presuppone infatti che il richiedente l'asilo abbia occultato la propria identità nell'ambito di una procedura d'asilo dinanzi alle autorità svizzere competenti nella materia e non innanzi ad altre autorità svizzere o straniere (cfr. GICRA 1996 n. 32 consid. 3a; Florence Rouilier, in : Amarelle / Nguyen [ed.], *Code annoté de droit des migrations*, Vol. IV: *Loi sur l'asile [LAsi]*, 2015, n. 20 ad art. 36 LAsi). In tal senso, la giurisprudenza ha attestato ad esempio che non vi è dissimulazione di identità allorquando il richiedente si presenta nell'ambito della procedura d'asilo con altre generalità rispetto a quelle fornite in occasione di un'entrata illegale (cfr. GICRA 1996 n. 32 consid. 3c). In altri termini, non si può parlare di inganno se l'interessato, al momento dell'audizione sommaria, dichiara di essere già stato in Svizzera avvalendosi di un'altra identità e se tale soggiorno precedente sotto altra identità è di fatto comprovato mediante l'esame dattiloscopico o altri mezzi di prova (cfr. Messaggio a sostegno di un decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito dell'asilo e degli stranieri, FF 1998 2537). La giurisprudenza ha parimenti precisato che il solo fatto che un richiedente abbia fornito generalità diverse in un altro Stato, prima di domandare l'asilo in Svizzera, non permette di concludere che egli abbia ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4b-d). Sempre secondo suddetta decisione, in una pari eventualità, il richiedente che già ha utilizzato un'altra identità in un altro Stato non è tenuto ad intraprendere sforzi supplementari per rendere verosimile l'identità attuale in quanto, come detto, è onere dell'autorità apportare la prova dell'inganno (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4d).

### **E. 3.4**

Se ne può dunque a giusto titolo dedurre che il semplice fatto che l'identità fornita in sede di procedura d'asilo non coincida con quella riscontrata dal confronto del risultato dell'esame dattiloscopico con la banca dati CIS-VIS non permette di concludere senza ulteriori chiarimenti che il richiedente abbia ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità. In un tale caso, perché l'autorità di prima istanza possa avvalersi della procedura di cui all'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, occorre ancora che essa possa stabilire, conformemente all'onere della prova a lei imputabile, che l'identità fornita in sede di procedura d'asilo non corrisponda a quella reale. Ciò è infatti la logica conseguenza del fatto che nel caso in cui il richiedente si sia legittimato in una o più precedenti occasioni con false generalità al di fuori della procedura d'asilo e per i motivi più disparati (ad esempio al fine di ottenere un visto), nulla potrà essergli imputato se dinnanzi alle autorità d'asilo egli sveli invece la sua reale identità dichiarandolo apertamente (e non ingannando quindi le stesse). Del resto, ritenere il contrario equivarrebbe a considerare che il richiedente sia meglio tutelato qualora continuasse a fruire di una tale falsa identità, perpetrando quindi l'artificio anche innanzi alle autorità d'asilo. Ora, ciò non significa ancora che ogni qualvolta si presenti una tale fattispecie l'applicazione dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi sia da escludersi ma, molto più semplicemente, che in questi casi, la SEM, prima di optare per una rinuncia all'audizione federale ai sensi dell'art. 29 LAsi, abbia a determinare con sufficiente certezza che l'identità fornita nella procedura d'asilo sia effettivamente illusoria. Nello svolgere le verifiche che le incombono, l'autorità non potrà inoltre imputare al ricorrente di non essere riuscito a provare la veridicità delle sue dichiarazioni in merito alla pretesa cittadinanza in quanto ciò corrisponderebbe ad un'ingiustificata inversione dell'onere della prova.

### **E. 3.5**

Nel caso che ci occupa, il ricorrente, secondo le sue stesse dichiarazioni, avrebbe effettivamente tentato di ottenere un visto presso l'ambasciata francese di Khartoum legittimandosi mediante un passaporto sudanese acquistato illegalmente proprio in tale ottica (cfr. atto A5, num. 2.05). Come da prassi, tale identità è quindi stata inserita nel sistema CS-VIS. Nonostante ciò, sin dalla sua registrazione al CRP di Chiasso e per tutta la durata della procedura d'asilo, l'interessato ha invece sostenuto di essere un cittadino eritreo (cfr. atto A1) fornendo anche un certo numero di mezzi di prova al riguardo. La SEM non ha tuttavia ritenuto opportuno procedere con ulteriori accertamenti optando per l'applicazione dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi e concedendo al ricorrente il solo diritto di essere sentito sulla base del fatto che egli avrebbe ingannato le autorità in merito alla propria identità. Anche in tale sede, l'interessato ha ribadito la sua cittadinanza eritrea, rendendo inoltre edotta la SEM, che aveva esternato i propri dubbi in proposito, circa la possibilità di far verificare la veridicità della carta d'identità presso il consolato eritreo (cfr. atto A16). La SEM risulta poi aver conferito mandato per una determinazione della provenienza (cfr. atto A18) salvo poi non svolgere l'esame Lingua per ragioni interne. L'autorità di prime cure ha quindi emanato la propria decisione, concludendo che agendo in tal modo, il ricorrente non sarebbe stato in misura di rendere verosimile il proprio bisogno di protezione. Considerato quanto precede, il Tribunale rileva come l'autorità di prime cure abbia ritenuto, a comprova dell'inganno circa l'identità, unicamente il fatto che le generalità fornite dal ricorrente in sede di procedura d'asilo non siano risultate corrispondenti con quelle precedentemente registrate nel sistema CS-VIS, imputando nel contempo al ricorrente il fatto di non essere riuscito a provare la veridicità delle sue dichiarazioni in merito alla pretesa cittadinanza

nonostante l'onere della prova non gli sia imputabile. Per di più, l'autorità di prime cure non pare aver dato particolare peso alle dichiarazioni del ricorrente circa le modalità di ottenimento del passaporto sudanese né tantomeno tenuto debitamente conto dei numerosi mezzi di prova adottati.

### **E. 3.6**

Orbene, alla luce delle considerazioni già esposte (cfr. supra consid. 3.2-3.4), un tale *modus operandi* non può essere tutelato. L'autorità di prima istanza, omettendo di effettuare un'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi senza determinare con sufficiente certezza l'esistenza di un inganno sull'identità, ha infatti violato i disposti in materia di diritto di essere sentito (art. 29 PA e 29 cpv. 2 Cost.) ed il principio inquisitorio (art. 6 LAsi e 12 PA) (cfr. sentenze del Tribunale E-5177/2015 del 12 maggio 2016 consid. 3.3 e E-4594/2015 del 5 settembre 2016 consid. 3.3).

### **E. 4**

Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 14 aprile 2015 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti rilevanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. In particolare, la SEM viene invitata a determinare con sufficiente certezza e sulla base di criteri oggettivi (cfr. supra consid. 3.2-3.4) se sia in specie riscontrabile un inganno sull'identità compiuto durante la procedura d'asilo e nel caso in cui ciò non sia possibile a procedere ad un'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi.

### **E. 4.1**

Va altresì ritenuto che nel presente caso, alla luce del mezzo di prova in originale depositato in sede ricorsuale e per il quale l'ente preposto non ha rilevato indizi di falsificazione, l'asserita cittadinanza eritrea del ricorrente appare quantomeno verosimile. Considerato quindi il tenore delle prese di posizione inoltrate dall'autorità di prime cure nel corso della procedura ricorsuale, appare già sin d'ora giudizioso raccomandare a quest'ultima che essa - nel caso in cui non sia in misura di dimostrare l'esistenza di un inganno sull'identità - abbia se del caso a tenere debitamente conto della valenza dei mezzi di prova adottati anche nell'ambito della propria analisi di merito.

### **E. 5.1**

Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). L'anticipo spese versato il 1° luglio 2015 è conseguentemente restituito al ricorrente.

### **E. 5.2**

Ai ricorrenti, non patrocinati in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

### **E. 6**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla

pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.